COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 24 Del 06-04-2011

OGGETTO:	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CHIMIENTI VITTORIA C/COMUNE

L'anno **duemilaundici,** il giorno **sei** del mese di **aprile** alle ore **13:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	vice sindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Sig.ra Giannone Albina	assessore	P
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag.Silletti Nicola	assessore	A

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 30-03-011
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 31-03-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione, notificato il 1/2/2011 prot. n.1188, l'impresa Edil Chimienti di Chimienti Vittoria, corrente in Sannicandro di Bari, a mezzo del suo procuratore in giudizio avv. M. Gisonda, ha adito questo Ente dinanzi al Giudice di Pace di Casamassima all'udienza del 30/4/2011 per sentirlo condannare al pagamento della somma di €.2.959,99, oltre interessi, danni da svalutazione monetaria e spese di lite, per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'anno 2008 negli alloggi ERP di proprietà comunale siti in Via Caiati ;

Che, così come riscontrato dal Responsabile della Sezione LL.PP. di questo Comune con nota racc.A.R. prot. n.759 del 21/1/2011 alla richiesta di pari contenuto inviata dal legale dell'Impresa il 23/12/2010, l'Impresa in parola non risulta essere mai stata incaricata della esecuzione dei suddetti lavori. Non risulta, infatti, "alcun verbale e/o sopralluogo che attesti l'opportunità di interventi di natura straordinaria, a maggior ragione in assenza di un preventivo accertamento di opere a farsi….";

Constatato che in mancanza di un incarico affidato nel rispetto dei principi cui all' art. 191 del D.Lgs 267/2000 , lo stesso debba considerarsi nullo per l'Ente ed ove sia stato commissionato da persona non abilitata, lo stesso ne risponde in proprio e non nell'interesse ed in rappresentanza dell'Ente comunale;

Ritenuto di opporsi alle avverse pretese affidando specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL 267/2000 dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Chimienti Vittoria dinanzi al Giudice di Pace di Casamassima, per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
2. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.
3. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Consiglia Silvia Panzarino. con studio legale in Grumo Appula alla Via L. Servedio n. 3.
4. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 1.000,00, sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni"(imp. provv. 286/2011), dando atto che viene rispettato il limite di cui al 1° comma e 3° comma dell'art. 163 del d. lgs 18.08.2000 n. 267, allorquando si opera in regime di esercizio provvisorio, che prevede la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato;
5. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
6. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:

- in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
- in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
- in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
- in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;

7. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
8. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 6 e 7.
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 08/04/2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO